



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali

Servizio I

"Aspetto istituzionale e territoriale degli enti locali"
autonomiclocali.serviziol@regione.sicilia.it

Prot. n. 1417

Palermo li 6/02/2018

Oggetto: determinazione del quorum funzionale– richiesta parere.

Responsabile del procedimento: Angelo Sajevo - tel. 091.7074136

Trasmessa tramite P.E.C.

Al Sindaco

Al Segretario Generale

Al Presidente del Consiglio comunale

di Milazzo (ME)

La S.V., con nota prot. n. 23 del 5.2.2018, ha richiesto l'avviso di questo Dipartimento in ordine ad una problematica, compiutamente descritta nella nota stessa, relativa alla corretta determinazione del quorum funzionale per l'approvazione delle proposte di deliberazione.

Secondo quanto riferito, lo Statuto comunale ed il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, adottati entrambi prima dell'entrata in vigore della l.r. n. 30/2000, prevedono modalità di computo del quorum funzionale differenti da quelli previsti dall'art. 184 dell'O.R.EE.LL, per cui alcuni consiglieri comunali hanno invocato l'applicazione di quest'ultimo in luogo della disciplina comunale.

Al riguardo, prioritariamente, si rammenta che l'art. 97 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, nel configurare il rapporto del Segretario con il Comune, ne individua le competenze assegnandogli, tra l'altro, compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Ciononostante, questo Dipartimento svolge, comunque, un'attività di orientamento ed indirizzo generale sull'assetto istituzionale e sul funzionamento degli Enti locali, attraverso la consulenza giuridico-amministrativa, in favore degli Organi istituzionali degli Enti locali siciliani, attività che si concretizza nel rilascio di "*pareri*" in riscontro a quesiti riguardanti questioni di carattere e/o interesse generale.

Si fa presente che i pareri rilasciati da questo Dipartimento, per la loro natura di mera interpretazione ed indirizzo, non possono essere annoverati fra gli atti generali di imposizione, per

cui, essendo non vincolanti, l'Ente richiedente resta libero, nell'ambito della propria autonomia, di adottare comportamenti difformi, fermo restando il vincolo di un'adeguata motivazione.

Nel merito della questione prospettata, si ritiene conducente richiamare il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione siciliana n. 8452 del 19.9.2011, che si allega, con il quale tale Ufficio, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, della l.r. n. 30/2000, si è espresso positivamente sulla facoltà di previsione di norme statutarie e/o regolamentari contenenti modalità di computo dei quorum funzionali difformi da quelle indicate nel predetto art. 184 dell'O.R.EE.LL.

Si condivide, peraltro, l'analisi compiuta dal Segretario comunale nella nota n. 144 del 5.2.2017, secondo cui l'applicazione del suddetto art. 184 dell'O.R.EE.LL, così come indicato nella circolare n. 2 del 13.4.2001, deve avvenire nelle ipotesi di vuoto normativo, mentre, nei casi in cui la disciplina sia pedissequamente individuata nella regolamentazione comunale in materia, non si ravvedono motivi per disapplicare la stessa.

Nei termini sopracitati è l'avviso di questo Ufficio.

Tanto si doveva

Il Funzionario direttivo

Angelo Sajeva



Il Dirigente del Servizio

Margherita Rizza

